

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	476
Data del provvedimento	05-09-2022
Oggetto	Contratto
Contenuto	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER N.1 ALUNNO CON DISABILITÀ SENSORIALE Uditiva Residente nel Comune di PISTOIA A.S.2022/2023 – AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE ELFO CON SEDE IN FIRENZE – CIG Z973793FB2

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Contratto
Contenuto	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER N.1 ALUNNO CON DISABILITÀ SENSORIALE Uditiva RESIDENTE NEL COMUNE DI PISTOIA A.S.2022/2023 – AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE ELFO CON SEDE IN FIRENZE – CIG Z973793FB2

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA
IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 14 del 22/07/2022 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022 con il quale l'Assessore del Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

Considerato che rientrano fra le funzioni della Società della Salute la programmazione e l'attuazione di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali con obiettivo dell'integrazione del sistema sanitario e di quello sociale;

Richiamata la Legge 104/1992:

- articolo 12 nel quale viene sancito il diritto dell'alunno con disabilità all'educazione, all'istruzione e all'integrazione all'interno delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- articolo 13, co. 3 secondo il quale nelle scuole di ogni ordine e grado, è vigente l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;

Vista la richiesta da parte dell'istituto scolastico di assistenti alla comunicazione per un alunno che necessita di un interprete della LIS (Lingua italiana dei segni), residente nel Comune di Pistoia;

Dato atto che:

- nei passati anni scolastici l'alunno era seguito da un'assistente specializzata della Cooperativa ELFO alla quale, inizialmente, era stato affidato il servizio dall'Azienda USL Toscana Centro;
- l'Azienda USL Toscana Centro ha richiesto ai Comuni di farsi carico, a partire dall'a.s. 2018/2019, dell'affidamento e del pagamento del servizio in quanto di competenza degli stessi Comuni come previsto dal D. Lgs. 112/1998;
- che la Società della Salute Pistoiese gestisce l'assistenza scolastica agli alunni disabili per i Comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese, Montale e Marliana da settembre 2018 e Unione dei comuni montani da settembre 2022;

Tenuto conto delle pronunce dei giudici amministrativi e, in particolare, del Consiglio di Stato che ha affermato il diritto alla continuità didattica ed educativa, ciò significando l'obbligo per l'ente locale a garantire, negli anni, lo stesso assistente per l'autonomia e la comunicazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 3104/2009);

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. che prevede la possibilità di affidamento diretto per un importo inferiore a 40.000 euro;

Visto, altresì, la L. 120 dell'11 settembre 2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che, all'art. 1, prevede una deroga all'articolo 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e, all'art.2, comma1, lettera a) prevede l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 (€ 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali)

documento firmato digitalmente

Richiamato l'art. 1, co. 450, della Legge 296/2006 che, per gli acquisti di beni e servizi d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, prevede il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il Sistema telematico START messo a disposizione da Regione Toscana;

Vista l'offerta di ELFO Onlus Cooperativa sociale con sede legale in Firenze (FI), Via Vasco De Gama 137 pervenuta tramite il sistema telematico START (procedura 017686/2022);

Acquisita l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione da parte della Cooperativa ELFO;

Dato atto che la procedura di cui al presente provvedimento è stata svolta in aderenza ai seguenti principi:

- principio di economicità: il prezzo è stato valutato congruo con riferimento alla qualità del servizio offerto (assistenti specializzati nella lingua dei segni di III° livello. Si è proceduto, inoltre, a valutare l'importo orario offerto confrontandolo con quello offerto in altre gare analoghe);
- principio di efficacia: tutti gli atti della procedura sono congrui rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- principio di tempestività: il procedimento è stato svolto con tempi congrui e non è stato introdotto alcun aggravamento che abbia portato a dilatarne la durata;
- principio di correttezza e non discriminazione: sia nella fase di trattativa diretta che in quella di esecuzione l'Ente agisce con condotta leale ed improntata a buona fede;
- principio di trasparenza e pubblicità: tutti gli interessati possono accedere rapidamente e agevolmente sulla piattaforma telematica START;
- principio di proporzionalità: la procedura è adeguata e idonea rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento; i requisiti e le capacità richieste sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'affidamento;
- principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi: questa stazione appaltante garantisce il rispetto dei principi di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, nel rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 20 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione 2022 e il Bilancio Pluriennale 2022 – 2024;

Evidenziato che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 1 del 28/01/2022;

Visto l'art.21 dello Statuto della SdS P.se e l'art.31 del D. Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1. Di affidare alla Cooperativa ELFO con sede in Firenze, Via Vasco De Gama 137 (P.I. 04902970484), il servizio di assistenza scolastica per l'a.s. 2022/2023, per n. 1 alunno con disabilità sensoriale uditive residente nel Comune di Pistoia per un importo orario di € 21,09 (IVA esclusa) come da offerta pervenuta sul sistema START e per un totale presunto, corrispondente a 504 ore, di € 10.629,36 (IVA esclusa) per l'anno scolastico 2022/2023 - CIG Z973793FB2;

2. di stabilire che la spesa trovi copertura finanziaria nel bilancio di previsione pluriennale 2022 - 2024 della Società della Salute Pistoiese alla voce Acquisti di servizi – Prestazioni sociosanitarie da privato;

3. di stabilire, altresì:

- finalità del contratto: affidare il servizio di assistenza scolastica specialistica per n.1 alunno con disabilità sensoriale residente nel Comune di Pistoia;
- oggetto del contratto: servizi e sostegni sociali
- forma del contratto: scrittura privata;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479

Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

- clausole essenziali del contratto: si rinvia alle clausole previste nel Capitolato prestazionale;
- modalità di scelta del contraente: procedura ai sensi della normativa vigente
- responsabile unico del procedimento: Dott. Daniele Mannelli

4. Il contratto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Società della Salute Pistoiese;

6. di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana, nei termini di legge.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 476 del 05-09-2022

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 05-09-2022 al 20-09-2022

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 05-09-2022**